



N. RCL. — /2012

Cron. _____

TRIBUNALE di VERONA

Sezione lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

Tra

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC _____

Oggi **9 maggio 2013**, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Caloi e per la parte convenuta il _____ dirigente scolastico con delega dell'Ufficio Regionale che deposita.

I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti, discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Antonio Gesumunno



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 9.5.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 24.7.2012

da

_____ (C.F. | _____), con il patrocinio dell'avv. CALOI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARRISTA 3 37100 VERONA presso il difensore

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588),

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271),
ISTITUTO COMPRENSIVO IC _____, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. del Dirigente Scolastico Prof. _____

Motivi della decisione

La ricorrente, insegnante di ruolo, chiede il riconoscimento dei servizi svolti prima dell'immissione in ruolo, con contratti a tempo determinato, in qualità di insegnante di sostegno. Per effetto del mancato riconoscimento di tali servizi l'Amministrazione ha provveduto a rideterminare in via definitiva lo stipendio, già liquidato in via provvisoria, ed ha conseguentemente ridotto la retribuzione e proceduto al recupero di quanto versato.



La ricorrente chiede che tali servizi siano riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera e che quindi siano dichiarate illegittime le trattenute operate dalla Amministrazione, con la condanna di quest'ultima a corrispondere le differenze stipendiali spettanti a seguito del riconoscimento dei servizi sopra indicati ai fini del computo dell'anzianità.

L'amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente, sostenendo che, negli anni scolastici antecedenti l'entrata in vigore della legge 3.5.1994 n. 124 art. 7 comma 2, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", non era possibile riconoscere il servizio non di ruolo prestato dai docenti privi del titolo di specializzazione

La causa non necessita di istruttoria e quindi è stata discussa e decisa all'odierna udienza

Le domande di parte ricorrente sono fondate.

La ricorrente ha svolto nei periodi specificamente indicati in ricorso, e non contestati dalla amministrazione scolastica servizio preruolo, quale insegnante di sostegno. La ricorrente era priva di titolo di specializzazione, pur essendo in possesso di titolo di studio che la abilitava alla supplenza per altri insegnamenti della scuola secondaria di primo grado.

L'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970 n. 576, applicabile ratione temporis, prevedeva che il servizio prestato prima della nomina in ruolo "viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Si deve stabilire quale fosse il "titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido" e cioè se fosse sufficiente la laurea o il diploma di scuola secondaria di



secondo grado richiesto per l'accesso agli esami di abilitazione ovvero fosse indispensabile anche possedere anche un titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap.

L'art. 8 D.P.R. n. 970 del 1975 richiedeva il possesso di un titolo di specializzazione, quale requisito necessario, solo per il personale docente preposto a "scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità" (art. 1 D.P.R. 970/75) e non costituiva dunque titolo prescritto per accedere a supplenze di sostegno presso scuole ordinarie. Per tali scuole ordinarie costituiva valido titolo di accesso ai posti di sostegno il solo titolo di studio, sia pure in via subordinata rispetto ad altri aspiranti in possesso di titolo di specializzazione, ed il servizio validamente prestato deve quindi essere riconosciuto a tutti i fini giuridici ed economici ai sensi dell'art. 3 D.L. 370 del 1970 citato.

Tale conclusione risulta conforme a quanto successivamente stabilito dall'art. 7 comma 2 L. 124/99, secondo il quale "Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico". Tale disposizione, pur non essendo applicabile in via retroattiva, "ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della normativa previgente" (cfr. Consiglio di Stato 4140/09).

Sulla base delle ragioni esposte deve dunque riconoscersi alla ricorrente il diritto al riconoscimento dei servizi pre ruolo elencati in ricorso, anche ai fini della ricostruzione dell'anzianità ai fini economici. La amministrazione convenuta deve essere condannata a rimborsare alla ricorrente le somme trattenute a seguito del



mancato riconoscimento di tali servizi ed a versare le differenze stipendiali spettanti dal 4.5. 2011 per effetto della ricostruzione dell'anzianità a fini economici.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità anche a fini economici mediante il riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti in qualità di insegnante di sostegno;
- 2) Dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la retribuzione corrispondente all'anzianità di servizio, ricostruita come sopra, ed a restituire le trattenute operate dalla amministrazione scolastica, oltre agli interessi legali dai singoli rimborsi sino al saldo;
- 3) Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.200 oltre Iva e Cpa per compensi.

Verona, 9.5.2013

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno